

**COMUNE DI ILLORAI**  
**Provincia di Sassari**



*REGOLAMENTO*  
*PER L'APPLICAZIONE*  
*DELL'IMPOSTA*  
*COMUNALE SUGLI IMMOBILI*

Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 19 del 23.05.2011

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Ambito di applicazione**

Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa, il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Illorai.

### **Articolo 2 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta**

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

In carenza di provvedimenti deliberativi si applicano le aliquote, le detrazioni e i valori in vigore nell'anno precedente.

### **Articolo 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

L'Amministrazione, con specifico provvedimento stabilisce, ai fini dell'applicazione dell'imposta, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.

Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma precedente, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

L'area contigua ad un fabbricato, considerata fabbricabile in base agli strumenti urbanistici o attuativi in vigore, appartenente allo stesso proprietario, è assoggettata ad imposta per la parte che non costituisce pertinenza del fabbricato medesimo. Salvo che il contribuente non dichiari diversamente, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con riserva dell'ufficio di verificare la fondatezza della dichiarazione, ovvero che la verifica della situazione di fatto non dimostri una diversa destinazione, per area costituente pertinenza di fabbricato s'intende l'area che negli atti catastali risulta aggregata al predetto fabbricato. L'area di pertinenza di un fabbricato, così come sopra definita, considerata edificabile dagli strumenti urbanistici o attuativi in vigore, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria, sia come ampliamento orizzontale che verticale.

## **ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Articolo 4 Esenzioni**

Il combinato disposto:

- dell'art. 59 comma 1 lettera c), del D.Lgs. 446/97
- dell'all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92,
- dell'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I. concernente gli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali compete esclusivamente per i fabbricati ed a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'Ente utilizzatore.

L'esenzione si intende applicabile alle attività indicate all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92 che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dalle ONLUS, che operano sul territorio comunale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

## **Articolo 5**

### **Esenzione per terreni utilizzati per attività agro silvo pastorali**

Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall'imposta ai sensi della lettera h) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/77 e L.P. 15/93) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni:

- a) sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio, da parte del possessore, di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- b) il possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9/63, ex SCAU ora INPS - sezione Previdenza Agricola - con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

In caso di comproprietà l'esenzione compete per la sola quota per la quale ricorrono i presupposti di cui al comma precedente e decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Per possessore si intendono i proprietari, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, ai sensi del primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

## **Articolo 6**

### **Riconoscimento della ruralità dei fabbricati**

Sono riconosciuti fabbricati rurali quelli conformi ai requisiti, condizioni e criteri previsti dai commi 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'art. 9 del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazione in legge 26.2.1994, n. 133 e successive modificazioni.

Il valore dei fabbricati riconosciuti rurali è assorbito da quello dei terreni agricoli cui sono asserviti, fatto salvo il caso di esenzione di alla lettera h) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/77 e L.P. 15/93).

## **Articolo 7**

### **Abitazione principale**

Sono da considerarsi "abitazioni principali" le seguenti fattispecie:

- abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente. Intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
- unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
- alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari (A.R.E.A.)

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal presente regolamento ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta, in proporzione alla quota posseduta, applicando l'aliquota, le detrazioni e le esclusioni previste per l'abitazione principale. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti entro il 1° grado (genitori e figli) sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 662/96, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

L'agevolazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione che attesti di non godere dei medesimi benefici per altri immobili in Italia.

Nel caso di più contitolari la detrazione spetta in misura proporzionale alla quota di possesso. Qualora uno o più contitolari utilizzi direttamente l'unità immobiliare a titolo di abitazione principale fruisce per intero della detrazione spettante e gli altri contitolari usufruiscono dell'eventuale quota di detrazione residua.

#### **Articolo 8**

##### **Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali**

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato, **entro un raggio di 50 metri**. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

#### **Articolo 9**

##### **Esenzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili**

Ai sensi del comma 1 lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini delle fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 dei D. Lgs 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96, sono definite in base alle vigenti norme edilizie e risultanti dal certificato del competente servizio comunale o autocertificazione.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico o igienico sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria; si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo e che, nel contempo risultino- anche in parte- diroccati, pericolanti e/o fatiscenti;

Determinano inagibilità o inabitabilità del fabbricato o della singola unità immobiliare la presenza di una delle seguenti fattispecie:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine ) con lesioni gravi che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che per le condizioni di grave fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla deficienza di parti complementari e di finitura ( mancanza o eccessivo deterioramento degli infissi, mancanza di pavimenti e di intonaci, impianti non a norma, ecc) non siano più compatibili all'uso per i quali erano destinati.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili o le singole unità immobiliari il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, o altro miglioramento degli edifici stessi

La riduzione dell'imposta decorre, salvo verifica dell'ente, dalla data indicata nell' autocertificazione o certificato comunale di cui al comma 1.

#### **Articolo 10**

##### **Fabbricato parzialmente costruito**

I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data d'inizio dell'utilizzazione. Tale data di effettivo utilizzo si rileva facendo riferimento alle date di allacciamento delle utenze domestiche come Energia Elettrica, Gas, Acqua, ecc.

Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata all'imposizione come fabbricato.

## **DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

### **Articolo 11 Denunce e comunicazioni**

A decorrere dall'anno finanziario 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, salvo altre eccezioni previste dalla legge.

Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.

### **Articolo 12 Modalità di versamento**

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da uno o più contitolari, nudi proprietari o titolari di diritti reali di godimento anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, vengano individuati da parte dei soggetti passivi, anche su richiesta del Comune, gli immobili a cui i versamenti si riferiscono e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi.

In tal caso i diritti di regresso dei soggetti che hanno versato rimangono impregiudicati, nei confronti degli altri soggetti passivi.

L'imposta complessivamente dovuta al Comune deve essere versata in un'unica soluzione entro 16 giugno. Resta salva la facoltà di effettuare il versamento anche in due rate rispettivamente con scadenza 16 giugno (quale acconto del 50%) e 16 dicembre a saldo. I versamenti d'imposta possono essere effettuati tramite il concessionario della riscossione o utilizzando il c.d. modello F24. Allo scopo di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, con apposito provvedimento, la Giunta Comunale può prevedere, in aggiunta al pagamento con le modalità sopra indicate, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite il sistema bancario e altre forme semplificate di pagamento.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I versamenti d'imposta non sono dovuti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a € 5,00 (euro cinque).

### **Articolo 13 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/97:

a) i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di 12 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta; resta invece invariata la scadenza per la quota d'imposta relativa al periodo di possesso del "de cuius";

b) la Giunta Comunale, può stabilire il differimento fino ad un massimo di sei mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità, ove non diversamente disposto da provvedimenti ministeriali.

Il Responsabile del Procedimento di riscossione può consentire, a seguito di motivata e documentata istanza dell'interessato, in momentanea difficoltà economica e finanziaria, la rateazione delle somme dovute a seguito di liquidazione, accertamento e iscrizione a ruolo quando il pagamento per imposta, sanzioni ed interessi è superiore ad € 500,00.

Le rate, fino ad un massimo di dodici, hanno cadenza trimestrale con pagamento entro l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento entro il termine di scadenza, di due rate consecutive o di tre rate non consecutive nell'arco del periodo della rateazione, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata insoluta.

Dalla data di scadenza naturale del termine di pagamento fino alle scadenze accordate a seguito della rateazione, maturano gli interessi legali.

#### **Articolo 14**

##### **Accertamenti**

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro i stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Sugli atti impositivi derivanti dall'applicazione dell'art. 1, commi 336 e 337, della legge 30.12.2004, n. 311 non sono dovuti sanzioni ed interessi.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/97, si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/97.

Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi al tributo comprensivi o costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo di € 5,00 (euro cinque).

Se l'importo supera il limite previsto nel comma precedente, si fa luogo all'accertamento e alla riscossione per l'intero ammontare.

In materia di ripetibilità delle spese di notifica e delle spese oggetto di recupero nei confronti dei destinatari di atti di accertamento e liquidazione relativi all'ICI, trova applicazione il decreto del Ministero delle finanze emanato ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151 convertito in legge 12 luglio 1991, n. 202.

#### **Articolo 15**

##### **Riscossione coattiva**

Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Articolo 16**

##### **Attività di controllo**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, nell'ambito delle iniziative per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, possono essere attribuiti di compensi incentivanti al personale addetto.

#### **Articolo 17**

##### **Rimborsi e compensazioni**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende, come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

L'istanza di rimborso deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare il diritto di rimborso;

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti d'accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo. In tali casi, su richiesta del soggetto passivo, è ammesso il riversamento delle somme direttamente al Comune competente.

Per i rimborsi di cui al comma precedente e per quelli relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

L'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario I.C.I. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Non si fa luogo al rimborso qualora l'ammontare, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di euro 5,00 (euro cinque) comprensivo di interessi.

#### **Articolo 18**

##### **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 446/97, si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 quali aree fabbricabili.

Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) compreso l'anno nel quale il provvedimento è adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico adottato.

Per le aree divenute inedificabili e precedentemente soggette a vincolo espropriativo il sopraindicato rimborso compete per 10 anni.

La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico adottato. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
- b) non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.

#### **Articolo 19**

##### **Interessi**

La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 20**

##### **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

#### **Articolo 21**

##### **Norme transitorie**

Le norme di cui al presente regolamento si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 01.01.2011.

## INDICE

### DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione	Pag. 2
Articolo 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta	Pag. 2
Articolo 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	Pag. 2

### ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 4 – Esenzioni	Pag. 2
Articolo 5 - Esenzione per terreni utilizzati per attività agro silvo pastorali	Pag. 3
Articolo 6 - Riconoscimento della ruralità dei fabbricati	Pag. 3
Articolo 7 – Abitazione principale	Pag. 3
Articolo 8 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali	Pag. 4
Articolo 9 - Esenzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili	Pag. 4
Articolo 10 - Fabbricato parzialmente costruito	Pag. 4

### DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Articolo 11 - Denunce e comunicazioni	Pag. 5
Articolo 12 - Modalità di versamento	Pag. 5
Articolo 13 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	Pag. 5
Articolo 14 – Accertamenti	Pag. 6
Articolo 15 - Riscossione coattiva	Pag. 6
Articolo 16 - Attività di controllo	Pag. 6
Articolo 17 - Rimborsi e compensazioni	Pag. 6
Articolo 18 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	Pag. 7
Articolo 19 – Interessi	Pag. 7

### DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 - Norme di rinvio	Pag. 7
Articolo 21 - Norme transitorie	Pag. 7